

TODESCHINI MARIO S.r.l.
OFFICINA MECCANICA
CONSTRUTTORI DI MACCHINE dal 1960

Via Carlo Porta, 38
23861 Cesana B.za, LC - Italia
tel. 031.655870
web: www.todema.it
email: todema@todema.it

Capitale Sociale € 52.000 i.v.
Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00323000133
R.E.A. n° 89908



Cesana Brianza, 22 Luglio 2021

W.000451

Componenti per la realizzazione di cella robotizzata per stampa 3D

Offerta V1.0

Destinatario

Alla cortese attenzione del Dipartimento di Ingegneria Industriale e dell'informazione dell'Università di Pavia, nella gentile persona del professor Hermes Giberti,

Via Ferrata 5, 27100 Pavia

Oggetto

Offerta per la fornitura di componenti per la realizzazione di una cella robotizzata per stampa 3D additive manufacturing

Condizioni particolari di fornitura

1. Imballo

N/A.

2. Prezzo

| Oggetto | Quantità | Prezzo unitario | Prezzo totale |
|--------------------------------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| Robot OMRON collaborativo TM 12 | 1 | - | - |
| Accessori per additive manufacturing | 1 | - | - |
| Struttura in tubolari di alluminio | 1 | - | - |
| Totale della fornitura | | | 35.500,00€ IVA esclusa |

3. Resa

N/A.

4. Consegna

Da definire

TODESCHINI MARIO S.r.l.

OFFICINA MECCANICA

CONSTRUTTORI DI MACCHINE dal 1960



5. Termini di pagamento

100% alla consegna

Bonifico bancario a ricevimento fattura.

L'offerta comprende i seguenti allegati:

- Allegato 1 – Esclusioni
- Allegato 2 – Condizioni generali di fornitura

Allegato 2 – Esclusioni

Tutto ciò che non è esplicitamente elencato non è compreso nella fornitura.
In particolare (se applicabile):

- marcature o certificazioni
- modifiche richieste in corso d'opera, se non esplicitamente approvate per iscritto.
- Trasporto

Allegato 3 – Condizioni generali di fornitura

1. Ambito di applicazione e modalità di conclusione del Contratto di Fornitura.

- 1.1. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano a tutti i contratti di vendita conclusi tra Todeschini Mario s.r.l. (in qualità di Fornitore) e altra persona/società/ente (in qualità di Cliente che si presume che agisca per scopi inerenti all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale da esso svolta) ed aventi ad oggetto macchinari e/o componenti (prodotti e/o commercializzati dal Fornitore) e/o servizi (di seguito i "Beni").
- 1.2. Il Contratto di Fornitura si considera concluso nel momento e nel luogo in cui il Fornitore prende conoscenza della volontà espressa per scritto da parte del Cliente di accettare un'offerta trasmessagli dal Fornitore (di seguito l'"Offerta").
- 1.3. Qualora sia invece il Cliente ad indirizzare al Fornitore una proposta d'ordine o altra comunicazione scritta contenente la dichiarazione di voler acquistare i Beni (di seguito la "Proposta") inviata dal Cliente, la Proposta è da considerarsi irrevocabile ai sensi dell'art. 1329 del cod. civ. per il periodo di sessanta giorni dal ricevimento da parte del Fornitore.
- 1.4. Il Cliente riconosce che il Fornitore ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare la Proposta, o di accettarla in tutto o in parte, mediante propria dichiarazione scritta (di seguito la "Conferma d'ordine").
- 1.5. Nel caso in cui la Conferma d'ordine rechi modifiche di uno o più elementi o termini della Proposta (di seguito le "Modifiche"), il contratto di Fornitura s'intende stipulato in conformità a tali Modifiche. In tal caso, tuttavia, il Cliente potrà nel termine perentorio di dieci giorni, dalla ricezione della Conferma d'ordine, manifestare il proprio rifiuto delle Modifiche e revocare la Proposta (di seguito la "Revoca"), la quale diverrà retroattivamente priva di effetti. In difetto di Revoca, il Contratto di Fornitura s'intenderà stipulato ai termini contenuti nella Conferma d'ordine.
- 1.6. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura vincolano il Cliente sin dal momento della sottoscrizione della Proposta o, comunque, di comunicazione al Fornitore della volontà di acquistare Beni dal Fornitore.
- 1.7. Le presenti Condizioni Generali di Fornitura si applicano qualunque sia la forma giuridica in base alla quale il Cliente intende ottenere i Beni – inclusi noleggio, vendita, vendita con riserva di proprietà, locazione finanziaria, ecc. – dichiarandosi edotto ed accettando il Cliente, qualora per la forma giuridica talune obbligazioni dovessero essere assunte da terzi, di garantirne l'assunzione da parte di costoro e, in ogni caso, di prometterne l'esecuzione in sostituzione dei predetti terzi.

2. Termini e condizioni ed inizio dell'esecuzione della Fornitura.

- 2.1. Il Contratto di Fornitura è sottoposto solo ed esclusivamente ai termini ed alle condizioni risultanti per iscritto dal contratto stesso, da eventuali ulteriori patti intervenuti per iscritto tra le parti e dalle Condizioni Generali di Fornitura.
- 2.2. Il Cliente dà atto che non esistono clausole implicite o tacite diverse da quelle risultanti dal Contratto di Fornitura.
- 2.3. Il Fornitore inizierà l'esecuzione della Fornitura non prima del momento in cui avrà ricevuto dal Cliente l'accettazione, in forma scritta e debitamente sottoscritta in ogni sua parte (ivi compreso il richiamo alle presenti Condizioni Generali di Fornitura).

3. Componenti ricomprese nei Beni oggetto della Fornitura, licenza d'uso degli Immateriali e della Documentazione e diritto di sospensione della stessa

- 3.1. I Beni possono includere anche componenti immateriali – quali applicativi software, nonché informazioni sui processi – necessari e/o utili al loro funzionamento (di seguito gli "Immateriali"), nonché possono essere accompagnati da manuali d'uso e manutenzione e/o altra illustrativa/informativa in versione analogica e/o digitale (di seguito la "Documentazione").
- 3.2. Gli Immateriali e tutta la Documentazione forniti al Cliente rimarranno di proprietà del Fornitore. Una volta che avrà integralmente pagato i Beni, il Cliente acquisirà una licenza d'uso non trasferibile degli Immateriali e della suddetta Documentazione valida per tutto il periodo durante il quale i Beni stessi nel loro complesso saranno utilizzati da parte del Cliente e nell'ambito della propria organizzazione aziendale. Nel periodo anteriore al saldo del prezzo la licenza d'uso avrà carattere del tutto provvisorio e potrà essere cautelativamente sospesa con effetto immediato da parte del Fornitore mediante semplice comunicazione scritta.
- 3.3. Il Fornitore non trasferisce al Cliente il diritto di pubblicare, copiare, richiedere registrazioni o comunque in qualsiasi modo utilizzare per finalità diverse dall'esecuzione del Contratto di Fornitura, nonché di cedere, rendere accessibili o rivelare a terzi e/o divulgare in tutto o in parte gli Immateriali e la Documentazione, salva espressa autorizzazione scritta del Fornitore.
- 3.4. Il Fornitore potrà proporre al Cliente la fornitura di aggiornamenti degli Immateriali e/o della Documentazione, che il Cliente non avrà l'obbligo di acquistare.

4. Prezzi.

- 4.1. I prezzi applicati si intendono secondo le condizioni e modalità di fornitura e consegna indicate nella Offerta e/o nella Conferma d'ordine. In caso di discrepanza, prevalgono le indicazioni e le previsioni contenute nella Conferma d'ordine.

5. Pagamento.

- 5.1. I pagamenti devono essere effettuati presso il domicilio del Fornitore e, ove nulla risultasse dal Contratto di Fornitura, si intendono dovuti a trenta giorni dalla data della fattura; e ciò anche nel caso in cui si sia convenuto il pagamento a mezzo tratta o ricevuta bancaria.
- 5.2. Il Cliente riconosce che i termini di pagamento hanno carattere essenziale e che il mancato tempestivo pagamento, anche di una sola fattura o rata di una fattura, costituisce inadempimento grave del contratto.
- 5.3. In tale caso, il Cliente riconosce che il Fornitore ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. e di non dare corso alla consegna dei Beni non ancora consegnati, ovvero di consegnarli, in virtù del medesimo Contratto di Fornitura o di altri rapporti contrattuali con il Cliente.
- 5.4. In caso di mancato tempestivo pagamento, il Fornitore ha diritto a percepire interessi di mora ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 231/2002; il Fornitore può, a sua discrezione, imputare qualsiasi pagamento in conto di precedenti insoluti del Cliente.

6. Mutamento delle condizioni patrimoniali del Cliente.

- 6.1. Nel caso in cui si verifichi un mutamento delle condizioni patrimoniali del Cliente, ivi compresi – a titolo esemplificativo – carenza di liquidità, protesto di effetti, insoluti anche nei confronti di terzi, e simili, il Fornitore ha diritto di recedere dal Contratto di Fornitura e/o altri rapporti contrattuali con il Cliente, o – a sua discrezione – di sospendere l'esecuzione, anche subordinandola alla dazione di garanzia accettata dal Fornitore. Il tutto senza che al Fornitore possa essere richiesto il pagamento di un corrispettivo o di un indennizzo.

7. Riserva di proprietà.

- 7.1. In ogni caso in cui il pagamento del prezzo pattuito nel Contratto di Fornitura non sia avvenuto integralmente prima della consegna dei Beni al Cliente, la proprietà dei Beni stessi si trasferisce al Cliente solo all'atto del pagamento del saldo del prezzo. Il Fornitore si riserva il

diritto di rientrare in possesso dei Beni non pagati e di rivenderli senza pregiudizio del diritto di ottenere il risarcimento dei danni o di ogni altra azione.

8. Trasporto, consegna, disciplina del rischio.

8.1. I Beni viaggiano a rischio e pericolo del Cliente, anche se il relativo corrispettivo non sia stato pagato, dal momento della consegna dei Beni stessi al vettore.

8.2. La consegna è considerata avvenuta al momento in cui i Beni saranno consegnati al vettore.

8.3. Il Cliente è tenuto a richiedere senza ritardo al vettore la riconsegna dei Beni, anche per determinare gli effetti di cui all'art. 1689 cod. civ.

9. Termini di resa dei Beni.

9.1. I termini di consegna, indicati nel Contratto di Fornitura, sono da intendersi come indicativi e non come essenziali; il Cliente riconosce in ogni caso una tolleranza di 15 gg. a favore del Fornitore sui termini indicati. In caso di mancata consegna nel termine sopra detto il Cliente ha diritto di recedere dal contratto, limitatamente a quei Beni la cui consegna sia avvenuta oltre il predetto periodo di tolleranza, purché ne dia immediato avviso scritto al Fornitore e questi non provveda alla consegna entro i 30 gg. dal ricevimento del preavviso di recesso.

9.2. In caso di mancata o ritardata consegna non dovuta a caso fortuito o a situazione di forza maggiore o comunque a circostanze non imputabili al Fornitore, quest'ultimo è tenuto a risarcire l'eventuale danno al Cliente entro il limite rappresentato dall'eventuale differenza di prezzo che il Cliente abbia dovuto sostenere nell'immediatezza dello scioglimento del Contratto di Fornitura per acquistare gli stessi beni da un altro fornitore.

9.3. Al di fuori di quanto previsto al punto precedente, resta convenuto che il Fornitore non è responsabile di alcun danno, in caso di mancata o ritardata consegna, tranne che in caso di dolo o colpa grave, la relativa prova essendo a carico del Cliente.

9.4. In ogni caso, il Cliente è tenuto a collaborare senza indugio con il Fornitore per l'esecuzione del Contratto di Fornitura, mettendo a disposizione di quest'ultimo tutte le informazioni, spazi, personale ed ogni altro mezzo necessario per la migliore esecuzione del Contratto di Fornitura stesso. In caso di ritardo o d'inadempienza del Cliente rispetto all'obbligazione di cui al periodo che precede, eventuali ritardi di consegna del Fornitore non saranno al medesimo imputabili a prescindere dalla durata degli stessi, anche tenuto conto della possibile necessità di dover riprogrammare le attività esecutive. Qualora il ritardo o l'inadempienza del Cliente incida sulla possibilità di realizzare le "personalizzazioni" dei Beni concordate con il Contratto di Fornitura (ossia le specifiche caratteristiche tecniche e/o funzionali dei Beni commissionate dal Cliente a modifica della "versione base" normalmente proposta dal Fornitore alla propria clientela), il Fornitore sarà considerato comunque adempiente allorché provveda alla consegna dei Beni, pur in assenza di tali "personalizzazioni", ai sensi delle precedenti previsioni del presente articolo 9.

9.5. La violazione del dovere di collaborazione da parte del Cliente di cui al presente articolo comporta il diritto del Fornitore di pretendere il pagamento immediato di una penale pari al 20% del prezzo dei Beni, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

10. Mancato ritiro dei Beni.

10.1. Nel caso in cui il Cliente non ritiri i Beni o parte di essi, il Fornitore ha scelta tra la risoluzione del contratto, ex art. 1456 cod. civ. e vendere o far vendere a mezzo di intermediari i Beni stessi, nei modi e nelle forme di cui all'art. 1515 cod. civ., impregiudicata l'azione per l'integrazione del prezzo, e, in ogni caso, gli altri rimedi previsti dalla legge o dal contratto.

11. Forza maggiore.

11.1. I termini di consegna concordati sono automaticamente rinviati di un periodo di tempo pari alla durata del periodo di forza maggiore, senza diritto ad indennizzo o risarcimento alcuno. Nessuna responsabilità è attribuibile al Fornitore per mancata consegna totale o parziale dei Beni per causa di forza maggiore, ragion per cui non è previsto alcun indennizzo conseguente al rinvio della consegna per causa di forza maggiore.

11.2. Ai fini di contratto, è convenuto che costituiscono, oltre al resto, casi di forza maggiore lo sciopero (sia del personale del Fornitore che del produttore, del vettore o di terzi), la rapina e il furto (anche avvenuti nei confronti del vettore), il blocco stradale, i moti di piazza, atti violenti di terzi anche nel corso di agitazioni, manifestazioni e moti di piazza, l'incendio, gli eventi naturali quali alluvione, terremoto, il cedimento di strutture di sostegno, di sistemi di isolamento elettrico, la violazione di regole prudenziali di comportamento da parte di terzi.

11.3. Se un evento qualificabile come forza maggiore comporta la sospensione per oltre 4 mesi della consegna dei Beni, il Cliente ha diritto a recedere dal Contratto di Fornitura per la relativa parte senza alcuna penale.

12. Verifica di funzionamento e difetti dei Beni.

12.1. Il Cliente ha l'obbligo di verificare i Beni ed il loro funzionamento, non appena ricevuti, provvedendo alla denuncia dei vizi eventualmente riscontrati – a pena di decadenza dalle garanzie – per iscritto e nei termini di legge.

12.2. Il Cliente riconosce ed accetta che non sono ammessi reclami su Beni sui quali il Cliente abbia richiesto interventi, adattamenti, modifiche o riparazioni a terzi.

12.3. Il Cliente è tenuto a presentare tutta la documentazione comprovante i vizi riscontrati ed il danno.

13. Garanzie.

13.1. Il Fornitore garantisce la qualità dei prodotti forniti per un periodo di 12 mesi dalla data di spedizione. Durante questo periodo di tempo il Fornitore modificherà e/o riparerà e/o sostituirà gratuitamente e nel minor tempo possibile tutte quelle parti che dovessero mostrare difetti di progettazione, costruzione o di materiali. Tuttavia, restano a carico del Cliente tutti gli altri costi d'intervento che il Fornitore dovrà sostenere per l'esecuzione dello stesso, salvi i casi di dolo o colpa grave del Fornitore.

13.2. Non sono ricompresi nella garanzia di cui al presente articolo:

- materiali di consumo;
- parti fornite gratuitamente;
- parti fornite in prova;
- parti fornite, per qualsivoglia ragione, a condizioni speciali concordate per iscritto con il Cliente;
- parti la cui vita media sia inferiore alla durata della garanzia.

13.3. La garanzia decade automaticamente al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi:

- a) uso inappropriato di quanto fornito dal Fornitore;
- b) inadempienza del Cliente nel seguire le istruzioni d'uso e manutenzione fornite dal Fornitore;
- c) sabotaggio;
- d) sostituzione di parti e/o componenti dei Beni, nonché ogni altro intervento, adattamento, modifica o riparazione da parte di terzi senza il preventivo consenso scritto del Fornitore.

13.4. La garanzia non copre danni provocati da una o più delle seguenti cause:

- a) incapacità o inesperienza degli operatori del Cliente, a meno che il danno sia riconducibile a errata documentazione fornita dal Fornitore;
- b) conseguenze di eventi accidentali (collisioni con corpi esterni, cedimenti strutturali, ecc...);

TODESCHINI MARIO S.r.l.

OFFICINA MECCANICA

CONSTRUTTORI DI MACCHINE dal 1960



- c) conseguenze dirette o indirette di malfunzionamenti di parti non fornite dal Fornitore;
- d) dolo o colpa grave del Fornitore.

14. Danni risarcibili

14.1. Il Fornitore non è responsabile per qualunque danno, diretto o indiretto, derivante da ritardata consegna o da malfunzionamento dei Beni, salvo quanto espressamente previsto nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura e in altri eventuali e specifici impegni scritti assunti dal Fornitore. A fronte di difetti, apparenti o occulti, e/o malfunzionamenti dei Beni, ritardi o altro che abbiano provocato danni di qualsivoglia genere al Cliente, il Fornitore è tenuto al risarcimento nei limiti della metà del prezzo dei Beni stessi, salvo il caso del dolo o della colpa grave del Fornitore.

15. Riservatezza e limitazioni delle comunicazioni a terzi

15.1. Durante il periodo di efficacia del Contratto di Fornitura e per un periodo di cinque anni successivi alla consegna dei Beni il Fornitore non rivelerà a terzi informazioni di natura tecnica, commerciale o produttiva relative al Cliente, salvo che le suddette informazioni non siano già di dominio pubblico o la relativa comunicazione sia dovuta all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa. Parimenti e per il medesimo periodo di tempo, e fermo quanto previsto al precedente art. 3 delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, il Cliente non rivelerà a terzi informazioni di natura tecnica, commerciale o produttiva acquisite dal Fornitore, salvo che le suddette informazioni non siano già di dominio pubblico o la relativa comunicazione sia dovuta all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa.

16. Iniziative pubblicitarie.

- 16.1. Il Cliente si impegna a consultare il Fornitore per ogni iniziativa pubblicitaria (pubblicazione di inserti pubblicitari, annunci, redazione di locandine e simili) e/o promozionale che comportino l'uso di marchi, loghi o immagini dei Beni e/o della ditta del Fornitore.
- 16.2. In ogni caso, il Cliente non dà corso a tali iniziative, se non previa approvazione del Fornitore circa le modalità di uso dei predetti marchi, loghi e immagini.
- 16.3. Le obbligazioni di cui al presente articolo ha durata – quanto a marchi, loghi, ditta ed altri segni distintivi – pari a quella della protezione accordata dalla legge, mentre – quanto alle immagini ritraenti, in qualunque modo e misura, i Beni – pari a cinque anni dalla consegna degli stessi.

17. Mediazione, arbitrato e foro esclusivo.

- 17.1. Le parti sottopongono le controversie derivanti dal Contratto di Fornitura così come tutte quelle anche di fatto connesse con l'esecuzione del medesimo, ivi comprese quelle di natura extracontrattuale, a procedura di mediazione amministrata da un organismo con sede nel circondario del Tribunale di Lecco in conformità del Regolamento di tale organismo vigente al tempo di esperimento della procedura stessa.
- 17.2. Nel caso in cui il tentativo fallisca, tali controversie sono risolte in via rituale e secondo diritto mediante arbitrato da un arbitro unico in applicazione del Regolamento della Camera Arbitrale della Lombardia vigente al momento della proposizione della domanda d'arbitrato.
- 17.3. In deroga alla competenza arbitrale di cui al capoverso che precede il Fornitore può optare per l'azione dinanzi all'autorità giudiziaria ed in tal caso è convenuta la competenza esclusiva del Foro di Lecco.

L'Acquirente dichiara di aver ricevuto copia delle presenti condizioni generali di Fornitura; di aver attentamente letto il contenuto di esse, e di accettarle integralmente.

Luogo, Data

Firma

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole:

- Art. 1.5 Decadenza da eccezioni in ordine alla conclusione del Contratto di Fornitura;
- Art. 3.2 Intransmissibilità e casi di sospensione della licenza;
- Art. 5.3 Clausola risolutiva espressa ed eccezione di inadempimento;
- Art. 6.1 Recesso e sospensione dell'esecuzione del Contratto di Fornitura per mutamento delle condizioni patrimoniali del Cliente;
- Art. 9.1 Tolleranza del ritardo del Fornitore;
- Artt. 9.2-9.3-14.1 Limitazioni risarcitorie;
- Art. 9.5 Penale;
- Art. 11.1 Esclusione di indennizzo per fatto non attribuibile al Fornitore;
- Art. 12.1-13.3 Decadenza dalla garanzia per vizi;
- Art. 12.2 Esclusione dei reclami in caso di attività di terzi;
- Art. 13.2-13.4 Esclusione dalla garanzia;
- Art. 15.1 Riservatezza e limitazioni delle comunicazioni a terzi;
- Art. 16.2 Limitazione delle attività pubblicitarie;
- Art. 17 Mediazione, arbitrato e foro esclusivo.

Luogo, Data

Firma